



DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 283

L'anno 2018, addì 24 del mese di ottobre, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI E SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE - DEFINIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 41 del 31 gennaio 2018, con la quale il Segretario Generale ha preso in carico la responsabilità delle funzioni dell'Area 1 e degli uffici di Staff, di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta camerale n. 154 del 14.12.2017;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 32, comma 2 ("...le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre...");
- Considerata la necessità di procedere alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti nelle materie di competenza o di soggetti esterni sulla base delle esigenze/determinazioni dell'ente (compresi seminari di vario tipo e corsi relativi alla sicurezza sul lavoro in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- Considerato che detti servizi formativi sono già stati previsti nelle determinazioni a contrarre n. 63 del Dirigente di area 1 e n. 97/2018 del Dirigente di Area 2 per l'anno 2018;
- Tenuto conto che la partecipazione dei dipendenti o altri soggetti esterni a corsi di formazione avviene, nella maggior parte dei casi, tramite la frequenza di corsi a catalogo, le cui condizioni generali relative agli argomenti trattati, alle modalità di frequenza e ai prezzi richiesti sono determinate unicamente dal soggetto che offre l'attività formativa e sulle quali non può in alcun modo incidere il soggetto fruitore di detta attività (l'ente), potendo solo "aderire" alle clausole contrattuali già predisposte;
- Considerato, inoltre, che la frequenza di questi corsi avviene previa compilazione di moduli e formulari prestabiliti;
- Visti gli articoli n. 1341 e n. 1342 del codice civile che riguardano il contratto per adesione che il legislatore ha previsto di due tipi:
 - A) schema contrattuale predisposto da una delle parti (ai sensi dell'art. 1341 c.c.);
 - B) schema contrattuale predisposto in moduli o formulari (ex art 1342 c.c.);
- Considerato che la pubblica amministrazione utilizza la propria autonomia negoziale e soggiace alle norme di diritto comune, tra quali le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del c.c. succitati;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente



- Considerato, pertanto, di ricorrere, ogni qualvolta l'attività formativa a favore dei dipendenti dell'ente o a favore di soggetti esterni su determinazione dell'ente medesimo si possa inquadrare nelle fattispecie A) e B) su indicate, al contratto di adesione di cui agli artt. 1341 - A) schema contrattuale predisposto da una delle parti (ai sensi dell'art. 1341 c.c.) e 1342 - B) schema contrattuale predisposto in moduli o formulari (ex art 1342 c.c.);
- Richiamata la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 del 7 luglio 2011 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, la quale nell'indicare a titolo esemplificativo alcune fattispecie sottratte alla disciplina sulla tracciabilità, al paragrafo 3.9 prevede, fra l'altro che "la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto si servizi di formazione";
- Tutto quanto premesso;

DETERMINA

di ricorrere, ogni qualvolta l'attività formativa a favore dei dipendenti dell'ente o a favore di soggetti esterni su determinazione dell'ente medesimo (compresi seminari di vario tipo e corsi relativi alla sicurezza sul lavoro in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) si possa inquadrare nelle fattispecie A) e B) indicate in premessa e fino a diversa determinazione, al contratto di adesione di cui agli artt. 1341 - A) schema contrattuale predisposto da una delle parti (ai sensi dell'art. 1341 c.c.) e 1342 - B) schema contrattuale predisposto in moduli o formulari (ex art 1342 c.c.).

Risorse e patrimonio - Provveditorato/